

REGOLAMENTO DEL PRESTITO

«*Epico S.r.l. – 4,5% 2022 – 2026 Amortizing*»

DI NOMINALI EURO 6.250.000

ISIN IT0005495954

Energy Production Industry Company S.r.l.

Sede legale: Viale degli Ammiragli, 67, 00136 Roma (RM)

Capitale Sociale: Euro 10.000.000,00

Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Roma 10537581000

R.E.A. n. RM - 1238955

Il presente prestito, costituito da titoli di debito, è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito”) e, per quanto quivi non specificato, dall’articolo 2483 del Codice Civile in materia di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata.

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito, in aggiunta ai termini ed alle espressioni definite nel testo dello stesso, le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Agente dei Pagamenti**” indica Banca Finint, ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente previa informativa ai Portatori dei Titoli ai sensi del successivo Articolo 29 (*Comunicazioni*).

“**Agente di Calcolo**” indica Banca Finint, ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente previa informativa ai Portatori dei Titoli ai sensi del successivo Articolo 29 (*Comunicazioni*).

“**Agenzia di Rating**” indica modeFinance S.r.l., una agenzia di rating autorizzata dall’ESMA, con sede legale in Via Padriciano 99, 34149 Trieste, Partita IVA 01168840328.

“**Arranger SACE**” indica Banca Finint, nella sua qualità di Arranger ai sensi delle Condizioni Generali SACE.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea dei Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 27 (*Assemblea dei Portatori dei Titoli*).

“**Aumento di Capitale Rilevante**” indica un aumento a pagamento del capitale sociale dell’Emittente, che sia sottoscritto ed effettivamente versato per un importo (comprensivo di capitale e sovrapprezzo) non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00), ad esclusione degli aumenti di capitale effettuati mediante conferimenti in natura.

“**Autorità Sanzionante**” indica:

- (a) l’“Office of Foreign Assets Control” (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America;
- (b) il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
- (c) l’Unione europea;
- (d) la Repubblica italiana;
- (e) la Gran Bretagna;
- (f) il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America;
- (g) qualsiasi altro soggetto che dovesse sostituire una delle autorità elencate nei paragrafi precedenti.

“**Banca Finint**” indica Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., una banca costituita ai sensi della legge italiana, con socio unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottocentodiciassettemilacinquecento virgola zero zero) i.v., codice

fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. – Partita IVA 04977190265.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali, immateriali e/o azioni e strumenti finanziari di titolarità della società stessa e qualsiasi altra forma di attivo patrimoniale.

“**Bilancio Consolidato**” indica il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39.

“**Bilancio di Esercizio**” indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Cambio di Controllo**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Cessione SACE**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 18 (*Cessione SACE*).

“**Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza**” indica il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

“**Comunicazione di Rimborso Anticipato**” ha il significato di cui all’Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*).

“**Condizioni Generali SACE**” indica le condizioni generali pubblicate da SACE sul proprio sito internet, come di volta in volta integrate ed aggiornate, le quali, congiuntamente a tutti i rispettivi allegati, disciplinano i termini del rapporto di garanzia tra SACE ed i relativi soggetti che sottoscrivano prestiti obbligazionari, ovvero titoli di debito, in relazione alla Garanzia SACE. La versione delle Condizioni Generali SACE in vigore alla Data di Emissione è la versione 20220101 MID TB V 4.0.

“**Conto Dedicato**” indica il conto corrente IBAN n. IT66T0538703204000003624050, aperto presso BPER Banca S.p.A. intestato all’Emittente, da utilizzarsi in conformità alle Condizioni Generali SACE.

“**Core Business**” indica, con riferimento all’Emittente e al Gruppo, l’attività di gestione dell’intera filiera di produzione di energie rinnovabili: la ricerca delle opportunità, la progettazione, la costruzione, la successiva gestione e manutenzione di impianti di taglia fino a 25MW.

“**Covenant Finanziari**” ha il significato di cui all’Articolo 13 (*Impegni dell’Emittente*).

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre di ciascun anno, restando inteso che la prima Data di Calcolo sarà il 31 dicembre 2021.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6 (*Data di Emissione e Data di Godimento*).

“**Data di Godimento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6 (*Data di Emissione e Data di Godimento*).

“**Data di Pagamento**” significa (i) la Prima Data di Pagamento, (ii) successivamente alla Prima Data di Pagamento, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, e (iii) l’Ultima Data di Pagamento, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all’originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) ovvero la data indicata nella comunicazione di rimborso anticipato inviata dall’Emittente ai sensi dell’Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7 (*Durata*).

“**Data di Verifica**” indica la data che cade il 31° giorno successivo alla data di approvazione di ciascun Bilancio Consolidato (la Data di Verifica non potrà in ogni caso essere successiva al 31 luglio di ciascun anno), a partire dalla data di approvazione del Bilancio Consolidato relativo al 31 dicembre 2021, in cui sono calcolati e verificati i *Covenant* Finanziari relativi alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica.

“**Decreto Liquidità**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 3 (*Garanzia SACE*).

“**Dichiarazione sui Covenant**” indica la dichiarazione firmata da un rappresentante dell’Emittente debitamente autorizzato in cui dovranno essere indicati i valori degli indicatori finanziari PFN/EBITDA e PFN/PN alla relativa Data di Calcolo ed attestato il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei *Covenant* Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**EBITDA**” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell’articolo 2425 del Codice Civile) desunte dal Bilancio Consolidato:

- (a) (+) il valore della produzione di cui alla lettera (A);
- (b) (-) i costi della produzione di cui alla lettera (B);
- (c) (+) i costi relativi alla quota capitale ed interessi dei canoni di *leasing* compresi nei costi per godimento di beni di terzi di cui al punto 8), lettera (B);
- (d) (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al punto 10), gli accantonamenti per rischi di cui al punto 12) e gli altri accantonamenti di cui al punto 13) della lettera (B).

Il calcolo dell’EBITDA dovrà comunque escludere qualsiasi delle seguenti componenti/voci eventualmente comprese fra le componenti operative positive e negative di reddito, di cui alle sopra indicate lettere (A) e (B) del Conto Economico e quindi:

- (i) Plusvalenze/minusvalenze di natura straordinaria e non ricorrente;
- (ii) Sopravvenienze attive/passive di natura straordinaria e non ricorrente;
- (iii) Qualsiasi componente economica di reddito (positivo/negativo) attinente alla gestione valutaria (qualora di natura finanziaria) nonché spese bancarie e/o commissioni di factoring.

“**Emittente**” indica Energy Production Industry Company S.r.l. (abbreviato, EPICO S.r.l.), con sede legale in Viale degli Ammiragli 67, 00136 Roma (RM), con capitale sociale di Euro 10.000.000,00 i.v., C.F., P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 10537581000, R.E.A. n. RM – 1238955.

“**Equivalente Sovvenzione Lordo**” ha il significato attribuito al termine “*Equivalente Sovvenzione Lordo*” nelle Condizioni Generali SACE e corrisponde all’ammontare specificato nella Garanzia SACE alla voce “*Equivalente Sovvenzione Lordo*”.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente e/o del Gruppo in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stesso di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Finanziamento Infragrupo Subordinato**” indica un finanziamento, a prescindere dalla forma tecnica adottata, concesso a favore dell’Emittente da parte delle Società Controllate, che sia integralmente e incondizionatamente subordinato e postergato per pagamento di capitale, interessi ed ogni accessorio o utilità ulteriore, all’integrale rimborso del 100% del Prestito in essere ed all’integrale pagamento di tutto quanto dovuto dall’Emittente ai Portatori dei Titoli ai sensi del Prestito per interessi (anche di mora) ed ogni ulteriore accessorio o utilità

“**Finanziamento Soci Subordinato**” indica un finanziamento soci, a prescindere dalla forma tecnica adottata, concesso a favore dell’Emittente da parte dei propri soci, che sia integralmente e incondizionatamente subordinato e postergato per pagamento di capitale, interessi ed ogni accessorio o utilità ulteriore, all’integrale rimborso del 100% del Prestito in essere ed all’integrale pagamento di tutto quanto dovuto dall’Emittente ai Portatori dei Titoli ai sensi del Prestito per interessi (anche di mora) ed ogni ulteriore accessorio o utilità.

“**Garanzia SACE**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 3 (*Garanzia SACE*).

“**Garanzie Personali**” indica qualsiasi garanzia di natura obbligatoria (incluse le *fideiussioni*, garanzie a prima richiesta, lettere di patronage, performance bonds, lettere di credito e garanzie commerciali).

“**Garanzie Personali Consentite**” indica le Garanzie Personali rilasciate dall’Emittente a favore di terzi, a garanzia delle obbligazioni delle Società Controllate concernenti la corretta costruzione dei nuovi impianti produttivi di energie rinnovabili, la loro messa in esercizio e il relativo accesso alle tariffe incentivanti.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Roma ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società da quest’ultima controllate ai sensi del comma 1, n. 1) e n. 2) dell’articolo 2359 del Codice Civile.

“**Indebitamento Consentito**” indica, con riferimento all’Emittente:

- a) l’Indebitamento Finanziario risultante dal Prestito;
- b) i Finanziamenti Infragruppo Subordinati ovvero, nel caso in cui l’Emittente abbia effettuato un Aumento di Capitale Rilevante, i finanziamenti concessi all’Emittente dalle proprie Società Controllate;
- c) i Finanziamenti Soci Subordinati ovvero, nel caso in cui l’Emittente abbia effettuato un Aumento di Capitale Rilevante, i finanziamenti concessi all’Emittente dai propri soci;
- d) i finanziamenti rappresentati da linee di credito a breve termine, fino ad un limite massimo complessivo di utilizzo Outstanding pari a Euro 2.000.000,00 (due milioni/00);
- e) le Garanzie Personali Consentite;
- f) l’Indebitamento Finanziario a medio-lungo termine, diverso da quello di cui alle lettere precedenti, che sia contratto dall’Emittente successivamente alla Data di Emissione con soggetti terzi fino ad un massimo complessivo Outstanding di ulteriori Euro 1.000.000,00 (un milione/00);
- g) l’Indebitamento Finanziario che sia previamente espressamente autorizzato dai Portatori dei Titoli o dal Rappresentante Comune, restando inteso che tale autorizzazione non potrà essere irragionevolmente negata.

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione all’Emittente, qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a (senza duplicazioni):

- a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring *pro-solvendo*, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi *equity* nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’Emittente sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione *pro-solvendo* di crediti originati dall’Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura

del rapporto contrattuale ma, al fine di evitare fraintendimenti, con esclusione delle cessioni di crediti *pro-soluto*;

- b) qualsiasi obbligo di indennizzo o contra indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento a prestito o altro debito sunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito *stand by* e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d'ordine o in altro modo nei conti annuali.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 8 (*Interessi*).

“**Investitori Professionali Soggetti a Vigilanza Prudenziale**” indica gli Investitori Qualificati che siano inoltre sottoposti a vigilanza prudenziale ai sensi di quanto richiesto dall’articolo 2483, comma 2, del Codice Civile.

“**Investitori Qualificati**” indica i soggetti che rientrano nella definizione di “investitori qualificati” ai sensi dell’articolo 2 lett. e) del Regolamento Prospetto.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “ExtraMOT”.

“**Mezzi Propri**” indica gli importi in danaro versati all’Emittente a titolo di capitale sociale, versamenti in conto aumento capitale, versamenti a fondo perduto e/o Finanziamenti Soci Subordinati.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Nazione Sanzionata**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 15 (*Dichiarazioni relative alla Garanzia SACE*).

“**Operazioni Straordinarie**” indica in relazione all’Emittente:

- a) la modifica della propria forma giuridica;
- b) operazioni sul proprio capitale sociale, ovvero aumenti di capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni o altre operazioni di natura straordinaria similare (tra cui, a titolo esemplificativo, l’emissione di strumenti finanziari partecipativi, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione V del Codice Civile o da norme ad esse analoghe);
- c) operazioni di riduzione del capitale sociale, fatte salve quelle disposte ai sensi degli articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter del Codice Civile;
- d) l’acquisto di azioni proprie e operazioni similari (comprese operazioni di *total return swap* legate a proprie azioni);
- e) costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e/o all’assunzione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione XI, articoli 2447-bis e seguenti, del Codice Civile;
- f) le operazioni di acquisizione di società, aziende, rami di azienda e similari, ivi inclusi impianti produttivi di qualsiasi tipologia, anche tramite la sottoscrizione di aumenti di capitale della società acquisita e/o la costituzione di nuove società.

“**Operazioni Straordinarie Consentite**” indica, in relazione all’Emittente, le seguenti Operazioni Straordinarie che potranno essere poste in essere senza esplicita approvazione da parte dei Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune (e purché tali operazioni non determinino (i) il Cambio di Controllo

e/o (ii) siano rispettati i *Covenant* Finanziari ricalcolati su base pro-forma, assumendo che la relativa operazione sia stata perfezionata all’inizio del relativo periodo di riferimento, al fine di tener conto degli effetti di tale prospettata operazione):

- a) la trasformazione da società a responsabilità limitata in società per azioni;
- b) gli aumenti di capitale a pagamento dell’Emittente e gli aumenti di capitale mediante imputazione di riserve e/o altri fondi a capitale (ivi inclusa la quotazione delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un sistema multilaterale di negoziazione effettuata tramite offerta pubblica iniziale di azioni di nuova emissione (c.d. “IPO”)), ad esclusione degli aumenti di capitale effettuati mediante conferimenti in natura;
- c) la sottoscrizione da parte dell’Emittente di aumenti di capitale delle Società Controllate e la costituzione di nuove Società Controllate finalizzati a nuovi investimenti;
- d) le operazioni di riorganizzazione societaria del Gruppo (i.e. fusioni e scissioni, conferimenti di partecipazioni o aziende e rami d’azienda, trasferimenti di aziende o rami d’azienda) realizzate tra l’Emittente e le Società Controllate che non ne modifichino il Core Business e la capacità di generazione dei flussi di cassa strumentali al rimborso del Prestito, ad esclusione della fusione inversa dell’Emittente in una sua Società Controllata;
- e) le operazioni di acquisizione di società (ivi incluso l’acquisto di partecipazioni di minoranza in Società Controllate), aziende, rami di azienda o impianti per la produzione di energie rinnovabili e/o servizi connessi da parte dell’Emittente fino a un ammontare massimo di Euro 5.000.000 (cinque milioni /00), da calcolarsi come somma algebrica tra le uscite di cassa collegate (anche potenziali e/o differite) e, per le operazioni di acquisizione diverse dall’acquisto di partecipazioni di minoranza in Società Controllate, la posizione finanziaria netta dell’azienda, società o ramo d’azienda acquisito;
- f) le Operazioni Straordinarie che siano previamente espressamente autorizzate dai Portatori dei Titoli o dal Rappresentante Comune, restando inteso che tale autorizzazione non potrà essere irragionevolmente negata.

Fermo restando che il limite quantitativo previsto al punto e) della presente definizione non troverà applicazione qualora l’Emittente effettui un Aumento di Capitale Rilevante.

“**Outstanding**” indica, con riferimento a qualsiasi finanziamento o altra forma di Indebitamento Finanziario, l’importo in linea capitale del medesimo al netto di quanto già rimborsato e/o estinto.

“**Patrimonio Netto o PN**” indica, sulla base delle risultanze del Bilancio Consolidato, l’ammontare del patrimonio netto, comprensivo di tutte le sue relative voci ai sensi dell’articolo 2424 del Codice Civile.

“**Periodo di Interessi**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**Posizione Finanziaria Netta o PFN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell’articolo 2424 del Codice Civile) desunte dal Bilancio Consolidato:

- (a) (+) D1 obbligazioni;
- (b) (+) D2 obbligazioni convertibili;
- (c) (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
- (d) (+) D4 debiti verso banche;
- (e) (+) D5 debiti verso altri finanziatori, inclusi debiti per *leasing* finanziario limitatamente alle quote capitale da calcolare ai sensi del principio contabile IAS17;

- (f) (+) D8 debiti rappresentati da titoli di credito (se di natura finanziaria);
- (g) (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (h) (+) D11 debiti verso imprese controllanti limitatamente alla componente finanziaria;
- (i) (-) C.IV disponibilità liquide;
- (j) (-) C.II, numero 5: crediti finanziari verso terzi aventi natura certa ed esigibile;
- (k) (-) C.III, numero 6: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (altri titoli del circolante).

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 30 giugno 2022.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 27 (*Assemblea dei Portatori dei Titoli*).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Segmento ExtraMOT PRO³ emesso da Borsa Italiana, in vigore dal 16 settembre 2019 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento Prospetto**” indica il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.

“**Regolamento sulla Gestione Accentrata**” indica il “*Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d’Italia del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata*”.

“**Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria**” indica l’apposita richiesta di organizzazione dell’emissione obbligazionaria, conforme all’allegato 1 delle Condizioni Generali SACE, presentata dall’Emittente all’Arranger SACE in data 2 maggio 2022 ed allegata al presente Regolamento del Prestito come Allegato C.

“**SACE**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 3 (*Garanzia SACE*).

“**Sanzione**” indica qualsiasi sanzione economica e commerciale o misura restrittiva promulgata, imposta o applicata da un’Autorità Sanzionante ai sensi della normativa OFAC, ONU, UE in materia di misure restrittive ed embarghi commerciali, o di altra normativa di analoga natura e finalità emessa da un’Autorità Sanzionante.

“**Segmento ExtraMOT PRO³**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³).

“**Soci**” indica i sig.ri Andreoli Bonazzi Flavio (NDRFLV69H06H501H) e Andreoli Bonazzi Valerio (NDRVLR70S30H501W).

“**Società Controllata**” indica ogni società controllata dall’Emittente ai sensi del comma 1, n. 1) e 2) dell’articolo 2359 del Codice Civile.

“**Soggetto**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 15 (*Dichiarazioni relative alla Garanzia SACE*).

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 8 (*Interessi*).

“**Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Ultima Data di Pagamento**” si intende la Data di Scadenza.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**Valore Nominale Residuo**” indica, con riferimento a ciascun Titolo, l’importo in linea capitale di detto Titolo non ancora rimborsato dall’Emittente.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente:

- (a) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività dell’Emittente quale risultante dal loro vigente statuto;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni della Società a garanzia di finanziamenti contratti per finanziare ovvero per rifinanziare l’acquisizione dei medesimi Beni da parte dell’Emittente ed a condizione che l’ammontare dei finanziamenti così garantiti non sia superiore al prezzo di acquisto o al valore dei predetti Beni;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, sulle quote e/o le azioni rappresentanti la partecipazione dell’Emittente nel capitale delle Società Controllate a garanzia dei finanziamenti concessi a queste ultime da terzi per la costruzione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e/o servizi connessi, ovvero per l’acquisto di società, aziende, rami di azienda o impianti per la produzione di energie rinnovabili e/o servizi connessi
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;
- (e) i Vincoli Esistenti.

“**Vincoli Esistenti**” indica i Vincoli elencati nell’Allegato B.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio su Beni dell’Emittente (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito denominato «*Epico S.r.l. – 4,5% 2022 – 2026 Amortizing*», costituito da titoli di debito emessi da parte dell’Emittente ai sensi dell’articolo 2483 del Codice Civile (il “**Prestito**”).

Il Prestito ha un importo nominale complessivo di Euro 6.250.000,00 (sei milioni duecentocinquantamila/00) ed è costituito da n. 125 (centoventicinque) titoli di debito al portatore emessi ai sensi dell’articolo 2483 del Codice Civile (i “**Titoli**”) del valore nominale unitario di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuno di taglio non frazionabile (il “**Valore Nominale**”).

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo IV, Titolo II-bis, Parte III, del TUF e del Provvedimento in materia di “*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 83-bis e seguenti del TUF. I portatori dei Titoli (i “**Portatori dei Titoli**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’articolo 83-quinquies del TUF.

3. Garanzia SACE

Il Prestito è assistito dalla garanzia a prima richiesta, esplicita ed irrevocabile, emessa da SACE S.p.A., una società per azioni di diritto italiano, con sede in Piazza Poli, Roma, codice fiscale, partita IVA e

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05804521002, capitale sociale pari ad Euro 3.730.323.610,00 interamente sottoscritto e versato (“SACE”), in favore dei Portatori dei Titoli, sia per capitale che interessi ed oneri accessori, in data 31 maggio 2022, con codice identificativo unico 2020/2013/OR, allegata al presente Regolamento del Prestito quale Allegato D (*Garanzia SACE*) e rilasciata ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*), convertito con modificazioni con Legge 5 giugno 2020 n. 40, come successivamente modificato e integrato (rispettivamente, il “Decreto Liquidità” e la “Garanzia SACE”).

Il Prestito beneficia della Garanzia SACE per un importo massimo garantito pari al minor valore tra: (a) l’80% dell’importo (capitale, interessi ed oneri e accessori) in relazione al quale l’Emittente risulti insolvente e (b) Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00), ai termini e alle condizioni delle Condizioni Generali SACE e del Decreto Liquidità.

Ai sensi dell’articolo 8.1(ii)(f) delle Condizioni Generali SACE, ciascun Portatore dei Titoli si impegna a non farsi prestare direttamente o indirettamente alcuna garanzia specificamente riferibile alla sola quota del Prestito non garantita da SACE.

Ai sensi degli articoli 2.2 e 8.1(ii)(d) delle Condizioni Generali SACE, gli iniziali Portatori dei Titoli si sono impegnati nei relativi contratti di sottoscrizione dei Titoli a mantenere sino al totale rimborso dei Titoli stessi un numero di Titoli pari almeno al 15% (quindici per cento) dell’ammontare complessivo del Prestito.

I Portatori dei Titoli e l’Emittente prendono atto e riconoscono che qualora SACE effettui un qualsivoglia pagamento ai sensi della Garanzia SACE, la stessa sarà immediatamente e automaticamente surrogata in tutti i diritti dei Portatori dei Titoli nei confronti dell’Emittente e/o di terzi derivanti dai Titoli e dalle eventuali garanzie reali e personali eventualmente concesse, in ogni caso nella misura del pagamento effettuato e fermo restando l’autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell’Emittente.

Al verificarsi di qualsiasi circostanza descritta al paragrafo che precede, l’Emittente sottoscriverà i documenti necessari e porrà in essere ogni opportuna iniziativa per rendere efficace la surroga di SACE e per consentire a quest’ultima l’esercizio e la tutela dei propri diritti.

4. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Professionali Soggetti a Vigilanza Prudenziale, i quali potranno beneficiare della Garanzia SACE.

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito né opponibile all’Emittente il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali Soggetti a Vigilanza Prudenziale. I successivi Portatori dei Titoli potranno beneficiare della Garanzia SACE e, a tal fine, dovranno aderire al contratto di sottoscrizione firmato tra i sottoscrittori originari dei Titoli e l’Emittente in prossimità della Data di Emissione, allo scopo di prendere atto e riconoscere le previsioni ivi contenute (ivi espressamente incluse le previsioni in favore di SACE e/o del Rappresentante Comune) e dovranno comunicare al Rappresentante Comune e all’Emittente, ai sensi dell’Articolo 29 (*Comunicazioni*), la loro identità, il loro indirizzo PEC ed il numero dei Titoli da essi acquistati.

I Titoli sono emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lett. a) del Regolamento Prospetto.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e

dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli di debito emesse da società a responsabilità limitata, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

5. Prezzo di emissione

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli.

6. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito è emesso in data 15 giugno 2022 (la “**Data di Emissione**”) e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (la “**Data di Godimento**”).

7. Durata

Il Prestito ha una durata sino al 31 dicembre 2026 (la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) e nel successivo Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*).

8. Interessi

I Titoli sono fruttiferi di interessi (gli “**Interessi**”), calcolati al Tasso di Interesse, a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) e nel successivo Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*).

“**Tasso di Interesse**” indica il tasso fisso annuo nominale lordo pari al 4,5% (quattro virgola cinque per cento).

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- a) la Data di Scadenza (esclusa); e
- b) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) o dell’Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*), la Data di Rimborso Anticipato (esclusa);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell’articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare Interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse maggiorato di 2,00 punti percentuali all’anno, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L’importo di ciascuna cedola Interessi sarà determinato dall’Agente di Calcolo moltiplicando il Valore Nominale Residuo di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse applicabile a seconda del caso e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

9. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) e nel successivo Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*), il Prestito sarà rimborsato tramite ammortamento, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 30 giugno 2023 (inclusa), fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all’Allegato A.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada

nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori dei Titoli.

10. Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “Evento Rilevante”:

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza dei quali i Soci cessino di detenere, congiuntamente, il 68% del capitale sociale dell’Emittente (“**Cambio di Controllo**”);
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell’Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di Interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi;
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** il mancato rispetto da parte dell’Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all’interno dell’Articolo 13 (*Impegni dell’Emittente*), diversi dall’impegno previsto all’Articolo 13 (vii) (*Covenant Finanziari*), salva l’ipotesi in cui, a insindacabile giudizio dei Portatori dei Titoli, tale mancato rispetto possa essere sanato dall’Emittente entro 20 (venti) Giorni Lavorativi successivi all’invio di apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori dei Titoli (o dal Rappresentante Comune);
- (iv) **Mancato rispetto del Covenant Finanziario PFN/EBITDA:** il mancato rispetto del valore del *Covenant Finanziario PFN/EBITDA* per almeno due Date di Calcolo, ove non rimediato mediante il versamento di un Importo Cura ai sensi e nei termini di cui all’Articolo 14 (*Verifica dei Covenant Finanziari ed Equity Cure*).
- (v) **Mancato rispetto del Covenant Finanziario PFN/PN:** il mancato rispetto del valore del *Covenant Finanziario PFN/PN* ad una Data di Calcolo, ove non rimediato mediante il versamento di un Importo Cura ai sensi e nei termini di cui all’Articolo 14 (*Verifica dei Covenant Finanziari ed Equity Cure*).
- (vi) **Procedure concorsuali e crisi dell’Emittente:** (a) l’avvio nei confronti dell’Emittente di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza ai sensi dell’articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “**Legge Fallimentare**”), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile o (b) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell’Emittente, ai sensi dell’articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (c) il deposito da parte dell’Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (d) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (e) l’avvio del procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa di cui agli articoli 2 e seguenti del D.L. 118/2021; o (f) l’avvio da parte dell’Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento del relativo Indebitamento Finanziario (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all’articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all’articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori, e/o la cessione dei beni ai creditori (anche ai sensi dell’articolo 1977 del Codice Civile). Restando inteso che nel presente Regolamento del Prestito qualsiasi riferimento ad articoli della Legge Fallimentare o a procedimenti disciplinati dalla Legge Fallimentare deve essere inteso come riferito ai corrispondenti articoli e procedimenti disciplinati dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza successivamente alla loro entrata in vigore, nonché ai similari procedimenti disciplinati dalla legge di altra giurisdizione, qualora applicabili;

- (vii) **Procedimenti di esecuzione:** l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente di una o più procedure su alcuno dei Beni dell'Emittente, salvo che (a) vi sia pronta contestazione e/o opposizione da parte dell'Emittente, (b) l'Emittente abbia accantonato gli importi necessari a far fronte al pregiudizio eventualmente derivante dal mancato accoglimento della propria contestazione/opposizione e (c) sia rilasciato un parere legale, a spese dell'Emittente, da parte di uno studio legale designato dalla maggioranza dei Portatori dei Titoli ovvero dal Rappresentante Comune, che attesti la ragionevolezza dell'opposizione, ovvero salvo che il credito per il quale dette procedure esecutive siano state iniziate venga interamente pagato (anche con riserva di ripetizione) entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal momento in cui l'Emittente (o la diversa società del Gruppo) ha avuto notizia della procedura esecutiva;
- (viii) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente, con la quale si approvi:
 - (a) la messa in liquidazione dell'Emittente; ovvero
 - (b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente.
- (ix) **Iscrizioni e trascrizioni:** l'effettuazione nei confronti dell'Emittente, di iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli per un importo superiore a 100.000,00 (centomila/00), salvo che (a) vi sia pronta contestazione e/o opposizione da parte dell'Emittente, (b) l'Emittente abbia accantonato gli importi necessari a far fronte al pregiudizio eventualmente derivante dal mancato accoglimento della propria contestazione/opposizione e (c) sia rilasciato un parere legale, a spese dell'Emittente, da parte di uno studio legale designato dalla maggioranza dei Portatori dei Titoli ovvero dal Rappresentante Comune, che attesti la ragionevolezza dell'opposizione, ovvero salvo che il credito per il quale dette ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli sono state iscritte venga interamente pagato (anche con riserva di ripetizione) entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal momento in cui l'Emittente ha avuto notizia dell'iscrizione;
- (x) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito, ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (xi) **Cross default dell'Emittente:**
 - (a) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente, fatto salvo il periodo di garanzia eventualmente applicabile e a condizione che l'inadempimento riguardi un importo di almeno Euro 100.000 (centomila); e/o
 - (b) in relazione ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente, l'Emittente venga dichiarata decaduta dal beneficio del termine (anche a seguito di recesso, risoluzione o ad altro titolo) ovvero sia destinataria di una richiesta di rimborso anticipato obbligatorio a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente dichiarato a qualunque titolo da parte di un terzo creditore a condizione che l'importo che l'Emittente sia tenuta a rimborsare a seguito di tali eventi sia superiore ad Euro 100.000 (centomila);
- (xii) **Garanzia SACE:** l'inefficacia o la revoca della Garanzia SACE in conformità alle Condizioni Generali SACE, tranne che per effetto di azione imputabile direttamente ai Portatori dei Titoli;
- (xiii) **Certificazione antimafia:** esito negativo delle verifiche relative alla certificazione antimafia fornita dall'Emittente a SACE ai sensi delle Condizioni Generali SACE.

Al verificarsi di un Evento Rilevante diverso da quello di cui al punto (xiii) che precede, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli avrà la facoltà di deliberare l'invio all'Emittente, tramite il Rappresentante

Comune, della richiesta scritta di rimborso anticipato da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata alla sede dell'Emittente ovvero a mezzo PEC, all'indirizzo epico@legalmail.it o ad altro indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**"), almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Al verificarsi dell'Evento Rilevante di cui al punto (xiii), il Rappresentante Comune invierà all'Emittente la Richiesta di Rimborso Anticipato, senza necessità di preventiva delibera da parte dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli, in conformità a quanto previsto nelle Condizioni Generali SACE ed informerà, altresì, l'Emittente delle conseguenze penali e amministrative derivanti.

A seguito della ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli diverranno esigibili alla Data di Rimborso Anticipato con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati in relazione ai Titoli alla stessa data.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³ – e in ogni caso almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi antecedenti la Data di Rimborso Anticipato – a Monte Titoli, a SACE, all'Agente di Calcolo, all'Agente dei Pagamenti ed ai Portatori dei Titoli (anche tramite il Rappresentante Comune) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli.

11. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2023, al rimborso anticipato integrale dei Titoli. La Data di Rimborso Anticipato dovrà coincidere con una Data di Pagamento.

Ove intenda avvalersi della facoltà di procedere al rimborso anticipato integrale dei Titoli, l'Emittente dovrà darne preventiva comunicazione scritta al Rappresentante Comune, ai Portatori dei Titoli (anche tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli), a Borsa Italiana, a SACE, all'Agente di Calcolo e all'Agente dei Pagamenti con almeno 30 giorni di calendario di preavviso rispetto alla relativa Data di Rimborso Anticipato, specificando nella comunicazione la predetta Data di Rimborso Anticipato (di seguito, la "**Comunicazione di Rimborso Anticipato**").

Nel caso in cui l'Emittente intenda procedere al rimborso anticipato dei Titoli, tale rimborso comprenderà l'interesse maturato fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato in relazione al Valore Nominale Residuo di ciascun Titolo oggetto di rimborso, oltre le penali previste al capoverso successivo, fermo restando che avverrà *pari passu* con riferimento a tutti i Titoli.

Nel caso in cui il rimborso anticipato sia effettuato ad una delle Date di Pagamento che cadono, rispettivamente, il 31 dicembre 2023 o il 30 giugno 2024, l'Emittente dovrà pagare una penale pari al 1,00% del Valore Nominale Residuo di ciascun Titolo; nel caso in cui il rimborso anticipato sia effettuato ad una delle Date di Pagamento che cadono, rispettivamente, il 31 dicembre 2024 o il 30 giugno 2025, l'Emittente dovrà pagare una penale pari al 0,50% del Valore Nominale Residuo di ciascun Titolo; restando inteso che nel caso in cui il rimborso anticipato sia effettuato a partire dalla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2025 (inclusa), l'Emittente non dovrà pagare alcuna penale.

12. Status dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

13. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli a:

- (i) (a) non modificare l'oggetto sociale dell'Emittente; (b) non cessare la propria attività, né svolgere attività diverse da quelle ricomprese nel *Core Business*; (c) non modificare la propria forma giuridica ad eccezione della trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni;
- (ii) ad eccezione delle Operazioni Straordinarie Consentite, non effettuare Operazioni Straordinarie;
- (iii) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, entro 25 (venticinque) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- (iv) non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (v) astenersi dal contrarre alcun Indebitamento Finanziario diverso dall'Indebitamento Consentito;
- (vi) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 29 (*Comunicazioni*), entro 20 (venti) giorni dalla data di approvazione di ciascun Bilancio Consolidato da parte dell'assemblea dei soci, i seguenti documenti contabili relativi all'Emittente e al Gruppo:
 - Bilancio di Esercizio al 31 dicembre, completo della nota integrativa, del prospetto dei flussi di cassa e della relazione sulla gestione;
 - Bilancio Consolidato al 31 dicembre, completo della nota integrativa, del prospetto dei flussi di cassa e della relazione sulla gestione;
 - relazione della società di revisione relativa al Bilancio di Esercizio e al Bilancio Consolidato;
 - Dichiarazione sui *Covenant*, a partire dalla prima Data di Verifica (che cade nel 2022);
- (vii) far sì che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, che, a ciascuna Data di Verifica e con riferimento ai dati risultanti dal Bilancio Consolidato alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica, siano rispettati i seguenti valori degli indicatori finanziari PFN/PN e PFN/EBITDA (unitamente i "**Covenant Finanziari**" e ciascuno un "**Covenant Finanziario**")

Data di Calcolo	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
PFN/PN ≤	1,5	2,5	3,5	4,0	4,0
PFN/EBITDA ≤	5,5	6,5	10,5	8,5	8,0

- (viii) svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della propria attività e a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da essa svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluse le norme antiriciclaggio, le norme antiterrorismo, le norme anticorruzione e le norme per la prevenzione di reati fiscali);

- (ix) non vendere, trasferire od altrimenti cedere (ivi incluso, a titolo esemplificativo, mediante conferimento ai sensi degli articoli 2343 e 2481-*bis* del Codice Civile) alcuno dei Beni dell'Emittente ad eccezione dei casi in cui:
- (a) la disposizione sia effettuata a normali condizioni di mercato e il valore cumulato delle predette operazioni per l'intera durata del Prestito non ecceda l'ammontare di Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00); ovvero
 - (b) l'Emittente effettui, contestualmente alla cessione, la Comunicazione di Rimborso Anticipato integrale dei Titoli ai sensi dell'Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), da eseguirsi alla Data di Pagamento immediatamente successiva.

Ai fini della presente lettera, per "valore" si intende il "valore di carico" dei Beni oggetto dell'atto di disposizione, quale risultante dall'ultimo Bilancio di Esercizio o Bilancio Consolidato.

L'impegno previsto al presente punto (ix) verrà meno qualora l'Emittente effettui un Aumento di Capitale Rilevante;

- (x) astenersi dal distribuire: riserve disponibili e/o qualsiasi dividendo;
- (xi) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune tutte le informazioni necessarie affinché i Portatori di Titoli possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
- (xii) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- (xiii) senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 12 (*Status dei Titoli*) che precede, fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente;
- (xiv) far sì, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, che tutti i propri libri sociali (inclusi tutti i libri contabili), i Bilanci di Esercizio ed i Bilanci Consolidati siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (xv) far sì, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, che per tutta la durata del Prestito e quindi fino al rimborso totale dei Titoli, il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato siano soggetti a revisione ai sensi dell'art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di una società di revisione di primario *standing* iscritta nel registro di cui al D. Lgs. 27/1/2010 n. 39;
- (xvi) qualora l'Emittente intenda cambiare la propria società di revisione, far sì, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, che non si proceda al cambio della stessa senza il preventivo consenso dei Portatori dei Titoli, salvo che la nuova società di revisione sia una società di revisione di primario *standing* iscritta nel registro di cui al D. Lgs. 27/1/2010 n. 39;
- (xvii) far sì, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, che l'assemblea dei soci dell'Emittente approvi ciascun Bilancio di Esercizio, predisposto in conformità ai principi contabili applicati dall'Emittente, entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio di riferimento e ciascun Bilancio Consolidato, predisposto in conformità ai principi contabili applicati dall'Emittente, entro 180 giorni dalla fine dell'esercizio di riferimento;
- (xviii) fare tutto quanto ragionevolmente possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del *Core Business* così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;
- (xix) garantire anche attraverso opportune coperture assicurative con controparti di riconosciuto *standing*, l'integrità delle proprie strutture, Beni, *assets* od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che

possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi comprese le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori;

- (xx) a non effettuare a beneficio delle Società Controllate: finanziamenti sotto qualsiasi forma, accolti/pagamenti di debiti, versamenti in conto capitale, a copertura di perdite e/o a fondo perduto sotto qualsiasi forma, sottoscrizioni di aumenti di capitale e ogni analogo forma di contribuzione (collettivamente, le “**Contribuzioni**”) se, al momento dell’effettuazione di ciascuna Contribuzione, qualsiasi importo dovuto dall’Emittente ai Portatori dei Titoli ai sensi del presente Regolamento del Prestito ed a tale data esigibile non sia stato preventivamente pagato;
- (xxi) non effettuare finanziamenti alle Società Controllate per scopi diversi dal finanziamento del *Core Business*;
- (xxii) non rilasciare Garanzie Personali diverse dalle Garanzie Personali Consentite;
- (xxiii) far sì che ogni finanziamento a qualsiasi titolo effettuato da parte dei soci dell’Emittente sia un Finanziamento Soci Subordinato. L’impegno previsto al presente punto (xxiii) verrà meno qualora l’Emittente effettui un Aumento di Capitale Rilevante;
- (xxiv) far sì che ogni finanziamento a qualsiasi titolo effettuato all’Emittente da parte delle sue Società Controllate sia un Finanziamento Infragruppo Subordinato. L’impegno previsto al presente punto (xxiv) verrà meno qualora l’Emittente effettui un Aumento di Capitale Rilevante;
- (xxv) porre in essere ogni attività richiesta affinché i Titoli siano ammessi alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO³ di Borsa Italiana ed ogni altra attività successivamente richiesta affinché i Titoli mantengano l’ammissione su tale segmento fino al loro completo rimborso, ivi inclusa l’osservanza di tutte le disposizioni del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³ nel quale i Titoli verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l’esclusione dei Titoli stessi dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³ per decisione di Borsa Italiana;
- (xxvi) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune l’eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³ su decisione di Borsa Italiana;
- (xxvii) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione dei Titoli dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO³ (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xxviii) utilizzare i proventi del Prestito esclusivamente per finanziare investimenti connessi alla progettazione, autorizzazione, costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici ed idroelettrici, esclusivamente localizzati in Italia, anche attraverso la sottoscrizione o l’acquisto di partecipazioni societarie, anche in società controllate, a condizione che le partecipazioni societarie acquistate dall’Emittente siano strumentali all’attività di impresa dell’Emittente e inquadrabili in un piano di sviluppo/ampliamento dell’attività tipica di impresa del medesimo e quindi relative a società con un piano di investimenti connessi alla progettazione, autorizzazione, costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici ed idroelettrici, in conformità alla disciplina della Garanzia SACE.

14. Verifica dei *Covenant Finanziari ed Equity Cure*

Qualora ad una Data di Calcolo si sia verificata una violazione di uno o più *Covenant Finanziari* ai sensi dell’Articolo 13 (*Impegni dell’Emittente*) (vii), l’Emittente ne darà pronta comunicazione ai Portatori dei Titoli ed al Rappresentante Comune, ai sensi dell’Articolo 29 (*Comunicazioni*), mediante la Dichiarazione sui *Covenant* e comunicazione scritta all’Agente di Calcolo e all’Agente dei Pagamenti.

Qualora, nel caso di mancato rispetto (o in anticipazione del mancato rispetto) dei *Covenant Finanziari* ad una Data di Calcolo, l’Emittente riceva Mezzi Propri (l’**Importo Cura**) entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di consegna della relativa Dichiarazione sui *Covenant* (ovvero antecedentemente alla consegna della Dichiarazione sui *Covenant*), la Posizione Finanziaria Netta a tale Data di Calcolo

si riterrà ridotta per l'intero ammontare dell'Importo Cura ai fini del calcolo dei *Covenant* Finanziari e, ove i *Covenant* Finanziari risultino conseguentemente riportati nei limiti dei valori indicati all'Articolo 13 (vii) (*Impegni dell'Emittente*), essi si considereranno rispettati a tale Data di Calcolo.

L'Emittente dovrà comunicare ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune di aver beneficiato di un Importo Cura, entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione del medesimo, unitamente ai conteggi che dimostrino il ripristino del rispetto dei valori dei *Covenant* Finanziari indicati all'Articolo 13 (vii) (*Impegni dell'Emittente*).

Qualora i Portatori dei Titoli ritengano, sulla base delle risultanze del relativo Bilancio Consolidato, che si sia verificata una violazione di uno dei *Covenant* Finanziari ai sensi dell'Articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*) (vii) e l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione all'interno della Dichiarazione sui *Covenant*, il Rappresentante Comune, su istruzione dei Portatori dei Titoli, o i Portatori dei Titoli ne daranno comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto della Dichiarazione sui *Covenant* salvo il caso in cui l'Emittente stessa, entro i successivi 15 (quindici) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o dei Portatori dei Titoli (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei *Covenant* Finanziari sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune, su istruzione dei Portatori dei Titoli, ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune, su istruzione dei Portatori dei Titoli, (ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Roma. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Roma.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente. Resta inteso che nel caso in cui la parte soccombente sia un Portatore dei Titoli i costi relativi alla soccombenza graveranno esclusivamente sullo stesso, senza alcun aggravio per il Rappresentante Comune.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune, su istruzione dei Portatori dei Titoli, ovvero il soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

15. Dichiarazioni ai sensi della Garanzia SACE

L'Emittente, ai sensi dell'articolo 8.1 (ii) (II) delle Condizioni Generali SACE, rende e reitera ai Portatori dei Titoli le medesime dichiarazioni contenute nei punti (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx), (xxi) e (xxii) della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria (le "**Dichiarazioni SACE**"), consapevole che la violazione di tali Dichiarazioni SACE potrà avere conseguenze penali ed amministrative. In particolare, l'Emittente dichiara:

- (i) di essere un'impresa, diversa da banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, avente le caratteristiche indicate nei punti da 1 a 7 della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria, non rientrante nella categoria di PMI (secondo la definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE);
- (ii) che i proventi del Prestito saranno destinati a finanziare investimenti connessi alla progettazione, autorizzazione, costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici ed idroelettrici, esclusivamente localizzati in Italia, anche attraverso la sottoscrizione o l'acquisto di partecipazioni societarie,

anche in società controllate, a condizione che le partecipazioni societarie acquistate dall'Emittente siano strumentali all'attività di impresa dell'Emittente e inquadrabili in un piano di sviluppo/ampliamento dell'attività tipica di impresa del medesimo e quindi relative a società con un piano di investimenti connessi alla progettazione, autorizzazione, costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici ed idroelettrici, in conformità alla disciplina della Garanzia SACE;

- (iii) di avere sede in Italia;
- (iv) che la propria attività è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da "COVID-19" o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima e prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- (v) di non aver ricevuto finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Liquidità, assistiti da garanzie rilasciate ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (come successivamente modificata e integrata, la "**Comunicazione**"), esclusi i finanziamenti garantiti da SACE ai sensi di tale Comunicazione;
- (vi) di non aver ricevuto finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- (vii) di non aver beneficiato di aiuti concessi ai sensi della sezione 3.1 ("*Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali*") della Comunicazione;
- (viii) di non aver ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf");
- (ix) di non aver beneficiato di aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 ("*Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti*") della Comunicazione;
- (x) di essere consapevole che la Garanzia SACE è rilasciata ai sensi della sezione 3.2 ("*Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti*") della Comunicazione ed è concessa in combinazione con gli "*Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali*" di cui alla sezione 3.1 della medesima Comunicazione relativamente ai premi di garanzia che l'Emittente non è tenuta a versare e dichiara, pertanto, di impegnarsi a rispettare il limite di cumulo previsto nella predetta sezione 3.1;
- (xi) di non aver subito provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lettera d);
- (xii) di essere a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale, primaria e secondaria, applicabile alla Garanzia SACE, ivi inclusa la qualificazione della garanzia statale quale intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive rientrante nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ("*Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*") e dei conseguenti impegni ed effetti in caso di revoca totale o parziale della stessa;
- (xiii) di riconoscere ed accettare che SACE potrà esercitare controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco sino al dodicesimo mese successivo all'integrale estinzione del Prestito;
- (xiv) che l'importo del Prestito non è superiore al fabbisogno dell'Emittente per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei 12 (dodici) mesi successivi alla data della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria, che il rappresentante legale dell'Emittente dichiara essere pari a Euro 6.250.000,00;
- (xv) che, nel calcolo dell'importo del Prestito, ha rispettato i criteri di cui al paragrafo (xvii) della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria;
- (xvi) che, alla data del 31 dicembre 2019, non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del

16 dicembre 2014 e dichiara che i dati sulla base dei quali ha effettuato la valutazione di cui al citato Regolamento sono i seguenti:

	2018	2019
EBITDA	€ (197.289)	€ (210.303)
ONERI FINANZIARI	€ 12.025	€ 17.035
DEBITO	€ 7.339	€ 1.921.319
PATRIMONIO NETTO	€ 22.094.722	€ 22.003.903

- (xvii) di non controllare direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, e non è controllata direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali;
- (xviii) di essere consapevole che il corrispettivo di sottoscrizione del Prestito sarà accreditato esclusivamente sul Conto Dedicato, la cui operatività sarà condizionata a quanto indicato nel successivo Articolo 19 (*Conto Dedicato*);
- (xix) che, nei confronti del titolare o del legale rappresentante dell'Emittente, non è intervenuta alcuna condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- (xx) che, alla Data di Emissione, il rating dell'Emittente, rilasciato dall'Agenzia di Rating, è pari a B2 (equivalente al *rating* BB nella scala di *Standard&Poor's*);
- (xxi) che alla Data di Emissione ed a ciascuna Data di Pagamento, l'Emittente e ciascuna delle società del Gruppo negli ultimi 5 anni: (i) non hanno subito condanne passate in giudicato riportate ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; (ii) non sono state destinatarie di misure cautelari previste ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e (iii) non hanno in corso procedimenti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
- (xxii) che alla Data di Emissione ed a ciascuna Data di Pagamento, l'Emittente (e, per quanto a propria conoscenza, ciascuna società del Gruppo), gli amministratori, direttori generali o altri dipendenti dell'Emittente in posizione apicale che possano indirizzare o controllare l'operatività di tali soggetti, non sono destinatari di qualsiasi Sanzione e mantengono una condotta conforme a qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di lotta alle tangenti, anticorruzione o antiriciclaggio in qualsiasi giurisdizione applicabile e l'Emittente ha adottato e mantiene delle politiche e procedure che abbiano quale scopo quello di prevenire la violazione di tali leggi, regolamenti e norme;
- (xxiii) che alla Data di Emissione ed a ciascuna Data di Pagamento, né l'Emittente (o, per quanto a propria conoscenza, alcuna società del Gruppo), né gli amministratori, direttori generali o altri dipendenti dell'Emittente in posizione apicale che possano indirizzare o controllare l'operatività di tali soggetti, sono individui o enti (ciascuno, un "**Soggetto**") che sono, o sono controllati da o che agiscono, direttamente o indirettamente, per conto di, Soggetti che sono localizzati, costituiti o residenti in una nazione od in un territorio che è, od il cui governo è, oggetto di Sanzioni che proibiscono genericamente i rapporti con tale governo, nazione o territorio (una "**Nazione Sanzionata**"), fermo restando che la dichiarazione di cui al presente paragrafo troverà applicazione nella misura in cui non determini una violazione del Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, come successivamente modificato dal Regolamento delegato (UE) della Commissione n.1100 del 6 giugno 2018, relativo alla protezione dagli effetti

extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo e/o di qualsiasi altra legge o regolamento applicabili in materia di anticorruzione e antiriciclaggio.

Il Rappresentante Comune non è tenuto a verificare la veridicità delle sopraesposte dichiarazioni.

16. Impegni ai sensi della Garanzia SACE

In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali SACE, l'Emittente (consapevole che la violazione di tali obblighi potrà avere conseguenze penali e amministrative) si impegna a:

- (i) utilizzare i proventi del Prestito depositati sul Conto Dedicato esclusivamente in conformità all'Articolo 13 (xxviii) (*Impegni dell'Emittente*), nonché alle disposizioni del Decreto Liquidità e alle Condizioni Generali SACE;
- (ii) fornire al Rappresentante Comune ogni informazione e/o documentazione e/o chiarificazione che il Rappresentante Comune (e/o SACE) possa ritenere idonea a comprovare il rispetto dell'impegno di cui al punto (i) che precede, nonché di ogni altra previsione del Regolamento del Prestito rilevante ai fini della Garanzia SACE;
- (iii) fornire al Rappresentante Comune, entro il settimo Giorno Lavorativo dall'inizio di ciascun trimestre solare, una dichiarazione debitamente sottoscritta da un amministratore dell'Emittente sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato E (*Form Dichiarazione Trimestrale*) – anche qualora il suo contenuto non abbia subito variazioni rispetto alla dichiarazione trimestrale consegnata con riferimento al trimestre precedente – contenente tutte le informazioni e la documentazione necessarie al fine della compilazione, da parte del Rappresentante Comune, del *report* che costituisce l'allegato 3 (*Modello di Rapporto Trimestrale*) delle Condizioni Generali SACE, con riferimento al relativo trimestre (il “**Modello di Rapporto Trimestrale**”). Il Rappresentante Comune, a proprio insindacabile giudizio (anche sulla base di eventuali richieste di integrazioni pervenute da SACE e/o a seguito della modifica di alcuno dei Documenti SACE), potrà richiedere all'Emittente di modificare e/o integrare il contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al presente paragrafo (iii) al fine del puntuale completamento del Modello di Rapporto Trimestrale. Resta inteso che l'Emittente si impegna a collaborare in buona fede con il Rappresentante Comune – e a fornire prontamente a quest'ultimo qualsiasi informazione dallo stesso ragionevolmente richiesta (e/o richiesta da SACE) – ai fini della compilazione di ciascun Modello di Rapporto Trimestrale (ivi espressamente incluse, senza alcuna limitazione, le informazioni relative all'effettiva destinazione dei flussi relativi al Prestito e ai movimenti del Conto Corrente Dedicato);
- (iv) mantenere in Italia la parte sostanziale della propria produzione;
- (v) mantenere in Italia la propria sede legale per tutta la durata del Prestito;
- (vi) far sì che sul Conto Dedicato siano accreditati esclusivamente i proventi derivanti dal Prestito e che ogni movimentazione del Conto Dedicato sia effettuata tramite bonifici bancari (o mezzi di pagamento elettronici equivalenti);
- (vii) fino al dodicesimo mese successivo all'integrale rimborso dei Titoli, consentire a SACE di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici, al fine di porre in essere ispezioni e/o verifiche “a campione” volte ad accertare il rispetto dei termini e delle condizioni previste dalle Condizioni Generali SACE, nonché fornire a SACE la documentazione relativa al Prestito in proprio possesso che dovesse essere ragionevolmente richiesta da SACE, oltre all'originale della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria (ovvero di copia della stessa ove sottoscritta digitalmente);
- (viii) negoziare in buona fede le eventuali variazioni da apportare alle Condizioni Generali SACE e ai relativi allegati, che dovessero essere richieste in seguito a modifiche della normativa italiana e/o europea applicabile alle Condizioni Generali SACE;
- (ix) in caso di inadempimento da parte dell'Emittente agli impegni di cui ai precedenti punti (i) e (iv), o di non veridicità di una delle dichiarazioni di cui all'Articolo 15 (*Dichiarazioni ai sensi*

della *Garanzia SACE*), pagare a SACE, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di SACE, un importo pari all'Equivalente Sovvenzione Lordo;

- (x) non utilizzare, direttamente o indirettamente, i proventi dell'emissione dei Titoli, e non finanziare, o altrimenti rendere disponibili tali proventi a qualsiasi società del Gruppo, a qualsiasi socio in joint venture o qualsiasi altro Soggetto (i) al fine di finanziare qualsiasi attività di, od operazione con, qualsiasi Soggetto, od in qualsiasi stato o territorio, che sia destinatario di qualsiasi Sanzione od una Nazione Sanzionata, o (ii) in qualsiasi altro modo che abbia quale conseguenza la violazione di Sanzioni da parte di qualsiasi Soggetto, fermo restando che l'obbligo di cui al presente paragrafo sarà applicabile nella misura in cui il rispetto di detto obbligo non determini una violazione del Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, come successivamente modificato dal Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 1100 del 6 giugno 2018, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo e/o di qualsiasi altra legge o regolamento applicabili in materia di anticorruzione e antiriciclaggio;
- (xi) mantenere in essere (e a fare sì che ciascuna società del Gruppo mantenga in essere) procedure che siano ragionevolmente concepite per promuovere e conseguire il rispetto delle normative di volta in volta vigenti in materia di lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla corruzione;
- (xii) comunicare al Rappresentante Comune ogni eventuale (a) nuovo procedimento pendente per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001, (b) nuova condanna passata in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., riportata ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e (c) nuova misura cautelare prevista dal D.Lgs. 231/2001, a carico dell'Emittente e/o di qualsiasi altra società del Gruppo;
- (xiii) comunicare prontamente al Rappresentante Comune l'avvio di una delle procedure concorsuali indicate all'Articolo 10 (vi) (*Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente*) a carico dell'Emittente e ogni ulteriore comunicazione od atto ad esse relativo, nonché a fornire su richiesta di SACE ogni ulteriore correlata informazione;
- (xiv) in generale, adempiere a tutti gli obblighi e gli impegni che le Condizioni Generali SACE pongono a carico dell'Emittente.

Il Rappresentante Comune non è tenuto a verificare il rispetto dei sopraesposti impegni da parte dell'Emittente.

17. Certificazione Antimafia

L'Emittente prende atto:

- (i) che SACE richiederà la certificazione antimafia sottoscritta dall'Emittente e che, in caso di esito negativo delle verifiche, tale circostanza integrerà un Evento Rilevante ai sensi del presente Regolamento del Prestito;
- (ii) che, a seguito della violazione delle dichiarazioni contenute nella certificazione di cui al precedente punto (i), il Rappresentante Comune procederà ad attivare tempestivamente i rimedi previsti dal presente Regolamento del Prestito e ad informare l'Emittente delle conseguenze penali e amministrative derivanti.

18. Cessione SACE

L'Emittente presta il proprio consenso a che i Portatori dei Titoli possano cedere, in tutto o in parte, i Titoli e i diritti, crediti e relativi accessori dagli stessi derivanti a beneficio di SACE (o di un soggetto da essa designato) o da SACE a beneficio di un terzo (ciascuna, una "**Cessione SACE**").

Ciascuna Cessione SACE (i) non sarà subordinata ad alcuna condizione o altra procedura o formalità prevista dal Regolamento del Prestito che non sia richiesta per legge o ai sensi di una qualsiasi fonte normativa secondaria applicabile e (ii) potrà essere compiuta mediante qualsiasi accordo o altra pattuizione che dovesse essere concordata tra cedente e cessionario, purché – in ogni caso - tale

Cessione SACE sia documentata per iscritto e sia tempestivamente comunicata anche al Rappresentante Comune.

Nonostante ogni altra disposizione del presente Regolamento del Prestito e dell'ulteriore documentazione finanziaria ad esso correlato, l'Emittente riconosce ed accetta che ogni e qualsivoglia pagamento dovuto a qualsiasi titolo dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito (e dell'ulteriore documentazione finanziaria ad esso correlata) a beneficio di:

- (i) SACE, nell'ipotesi in cui operi la surroga della stessa nei diritti dei Portatori dei Titoli; e/o
- (ii) ogni cessionario che sia divenuto tale per effetto di una Cessione SACE,

dovrà essere effettuato senza detrazioni o ritenute a titolo o in acconto di imposte, a meno che le stesse non siano obbligatorie per legge, nel qual caso i pagamenti dovuti dovranno essere aumentati in misura tale da assicurare che al ricevente venga corrisposto un importo pari a quello che avrebbe ricevuto in assenza del suddetto obbligo di ritenuta o detrazione.

L'Emittente si obbliga a rimborsare costi, spese e oneri fiscali che dovessero essere (ragionevolmente) sostenuti da SACE nell'eventualità in cui operi la surroga di SACE (totale o parziale) nei diritti dei Portatori dei Titoli o nel caso in cui SACE e/o il Ministero delle Finanze siano parte di una Cessione SACE.

19. Conto Dedicato

L'Emittente si impegna a mantenere aperto, per tutta la durata del Prestito, il Conto Dedicato e a far sì che tale conto corrente sia utilizzato esclusivamente in conformità alle previsioni di cui al presente Regolamento del Prestito e/o delle Condizioni Generali SACE.

L'operatività del Conto Dedicato è condizionata all'indicazione, nella richiesta di utilizzo, del codice unico identificativo della Garanzia SACE e della locuzione: *“sostegno ai sensi del decreto legge numero 23 del 2020”*.

Resta inteso che, in caso di conflitto tra i termini e le condizioni del Regolamento del Prestito e/o delle Condizioni Generali SACE rispetto ai termini e le condizioni di cui al contratto di apertura del Conto Dedicato, le previsioni di cui al presente Regolamento del Prestito e/o delle Condizioni Generali SACE prevarranno.

20. Servizio del prestito

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite dell'Agente dei Pagamenti attraverso Monte Titoli e gli intermediari autorizzati aderenti a quest'ultima.

21. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO³.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO³, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi dell'articolo 224.3 del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³.

22. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dall'assemblea dei soci dell'Emittente con delibera del 23 dicembre 2021, ed iscritta nel Registro delle Imprese di Roma in data 4 gennaio 2022.

23. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli o di SACE e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente

comunicate ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune secondo le modalità previste all'Articolo 29 (*Comunicazioni*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli. Resta inteso che l'Assemblea dei Portatori dei Titoli e il Rappresentante Comune non potranno acconsentire a modifiche del Regolamento del Prestito (o rinunciare a diritti derivanti dal Regolamento del Prestito) senza il preventivo consenso scritto di SACE, qualora da tale circostanza possa derivare un pregiudizio per SACE.

24. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti dei Portatori dei Titoli si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

25. Regime fiscale

Sono a carico dei Portatori dei Titoli unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli e/o ai relativi Interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

I Portatori dei Titoli sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

26. Agente di Calcolo e Agente dei Pagamenti

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Agente di Calcolo e le funzioni di agente di pagamento saranno svolte dall'Agente dei Pagamenti. L'eventuale mutamento dell'Agente di Calcolo o dell'Agente dei Pagamenti sarà comunicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 29 (*Comunicazioni*).

I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo e dell'Agente dei Pagamenti saranno effettuati secondo il presente Regolamento del Prestito e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli.

27. Assemblea dei Portatori dei Titoli

In relazione al Prestito saranno applicati in via pattizia e convenzionale gli articoli 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del Codice Civile.

I Portatori dei Titoli per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea dei Portatori dei Titoli**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente, solo nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune dei Portatori dei Titoli che avrà i poteri e gli obblighi di cui all'articolo 2418 del Codice Civile (il "**Rappresentante Comune**"), fermo restando che il primo Rappresentante Comune sarà Banca Finint, come *infra* specificato);
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli (inclusa la gestione, l'eventuale escussione ed il rilascio della Garanzia SACE).

Ai sensi dell'applicazione, in via pattizia e convenzionale, dell'articolo 2415 del Codice Civile, si applicano all'Assemblea dei Portatori dei Titoli le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni, ad esclusione della previsione, contenuta nell'articolo 2415 del Codice Civile, di iscrizione delle deliberazioni all'Assemblea dei Portatori dei Titoli nel Registro delle Imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole dei Portatori dei Titoli che rappresentino la metà dei Titoli emessi e non estinti.

L'Assemblea dei Portatori dei Titoli è convocata dall'organo amministrativo dell'Emittente o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Portatori dei Titoli che rappresentino il ventesimo dei Titoli emessi e non estinti.

L'Assemblea dei Portatori dei Titoli può essere convocata anche fuori del Comune in cui è posta la sede legale dell'Emittente purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea e potrà, altresì, svolgersi mediante audioconferenza o videoconferenza a condizione che sia consentito di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea dei Portatori dei Titoli si reputa regolarmente costituita anche in assenza delle formalità previste dal Codice Civile per la sua convocazione quando è presente in assemblea, in proprio o per delega, la totalità dei Portatori dei Titoli ed il Rappresentante Comune.

Ai sensi dell'articolo 2416 del Codice Civile, le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Titoli emessi e non estinti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale nella cui circoscrizione l'Emittente ha la propria sede, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

Il Rappresentante Comune è nominato dall'Assemblea dei Portatori dei Titoli ai sensi dell'articolo 2417 del Codice Civile, ad eccezione del primo Rappresentante Comune che sarà Banca Finint. La nomina di Banca Finint a Rappresentante Comune è stata confermata da parte di ciascun iniziale Portatore dei Titoli nel relativo contratto di sottoscrizione dei Titoli ed avrà efficacia a partire dalla Data di Emissione.

Ai sensi dell'articolo 2417 del Codice Civile, il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori dei Portatori dei Titoli e possono essere nominate anche le Società di Gestione del Risparmio (SGR) e altre persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2417 del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 2418 del Codice Civile, il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli e a tutelare gli interessi comuni dei Portatori dei Titoli nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale dei Portatori dei Titoli anche per le ipotesi di concordato preventivo, di fallimento, e di amministrazione straordinaria dell'Emittente. Ai sensi dell'articolo 2419 del Codice Civile, non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali dei Portatori dei Titoli, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli.

Il Rappresentante Comune ha, inoltre, la rappresentanza di tutti i Portatori dei Titoli e potrà agire in nome e per conto dei medesimi in relazione al perfezionamento (inclusa l'adesione in nome e per conto dei medesimi alle Condizioni Generali SACE, senza necessità di ulteriori atti e formalità), alla gestione e, se necessario, all'escussione ed al rilascio della Garanzia SACE e dei relativi documenti.

Accettando la nomina, il Rappresentante Comune accetta altresì di assumere tutti gli obblighi, gli impegni, i diritti e i poteri previsti dalle Condizioni Generali SACE in capo al "*Rappresentante Comune*", come definito nelle Condizioni Generali SACE.

Resta inteso che ciascun Portatore dei Titoli, sottoscrivendo o acquistando i relativi Titoli conferisce al Rappresentante Comune i poteri e l'autorità per esercitare in suo nome e per suo conto tutti i diritti e i poteri sopraindicati, inclusi in particolare i diritti e i poteri attribuiti a ciascun Portatore dei Titoli ai sensi della Garanzia SACE e delle Condizioni Generali SACE.

28. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

29. Comunicazioni

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante comunicazione inviata a mezzo PEC ai Portatori dei Titoli all'indirizzo da questi ultimi separatamente comunicato all'Emittente e al Rappresentante Comune ovvero per il tramite di Monte Titoli e comunque nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e delle norme di volta in volta in vigore. Tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Le comunicazioni dei Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune all'Emittente dovranno essere effettuate mediante PEC al seguente indirizzo: epico@legalmail.it. Qualunque comunicazione al Rappresentante Comune dovrà essere effettuata mediante PEC al seguente indirizzo: pec6@pec.bancafinint.com, ovvero al diverso indirizzo che il Rappresentante Comune potrà comunicare ai Portatori dei Titoli e all'Emittente con le modalità di cui al presente Articolo. L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente al Rappresentante Comune qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato o ad altro indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

30. Varie

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta in capo a ciascun Portatore dei Titoli la piena accettazione di tutte le condizioni, i diritti e gli obblighi stabiliti con riguardo ai Portatori dei Titoli:

- (i) nel presente Regolamento del Prestito, che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia; e
- (ii) nelle Condizioni Generali SACE.

**ALLEGATO A AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO
PIANO DI AMMORTAMENTO**

Data di rimborso	Valore Nominale Residuo Complessivo (€)	Capitale rimborsato (%) per singolo titolo di debito dal valore nominale di euro 50.000	Capitale rimborsato (%) Quota Cumulata	Valore del capitale rimborsato (€) per singolo titolo di debito dal valore nominale di euro 50.000	Valore Nominale Residuo per singolo Titolo
30 giugno 2023	5.468.750,00	12,5%	12,5%	6.250	43.750
31 dicembre 2023	4.687.500,00	12,5%	25,0%	6.250	37.500
30 giugno 2024	3.906.250,00	12,5%	37,5%	6.250	31.250
31 dicembre 2024	3.125.000,00	12,5%	50,0%	6.250	25.000
30 giugno 2025	2.343.750,00	12,5%	62,5%	6.250	18.750
31 dicembre 2025	1.562.500,00	12,5%	75,0%	6.250	12.500
30 giugno 2026	781.250,00	12,5%	87,5%	6.250	6.250
Data di Scadenza	0	12,5%	100,0%	6.250	0

ALLEGATO B AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO
ELENCO VINCOLI ESISTENTI

Di seguito si evidenziano i vincoli sui beni dell'Emittente costituiti a fronte di garanzie prestate dall'Emittente a favore di banche e terzi soggetti nell'interesse di società controllate e collegate per il rilascio di affidamenti/finanziamenti bancari e assicurativi:

- 1) Pegno sul 100% delle quote della società controllata EPICO Biomasse Srl a favore di Iccrea Banca SpA a garanzia del finanziamento in leasing dell'impianto a Biomasse.

ALLEGATO C AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO
RICHIESTA DI ORGANIZZAZIONE DI EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA

Spett.le Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.

Filiale _____

Indirizzo Via V. Alfieri n.1, 31015 Conegliano (TV)

RICHIESTA DI ORGANIZZAZIONE DI EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA

Con la presente si richiede l'organizzazione e la strutturazione di un'emissione obbligazionaria garantita da SACE S.p.A. ai sensi della Legge 5 giugno 2020, n. 40 avente le seguenti caratteristiche:

1. **Impresa Beneficiaria:** [Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale]
ENERGY PRODUCTION INDUSTRY COMPANY Srl
Partita IVA: 10537581000

2. **Sede legale:** Viale degli Ammiragli 67, 00136 Roma ¹

3. **Numero di dipendenti determinato sulla base delle unità di lavoro-anno:** 1 ²

4. **Fatturato annuo totale relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati³ non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019):**
€87.375

Ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019:⁴ € 87.375

5. **Spesa salariale annua sostenuta dall'Impresa Beneficiaria (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'Impresa Beneficiaria ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile:**

€ 106.743 come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati⁵ non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio

OPPURE

€ _____ attesa per i primi due anni di attività dell'Impresa Beneficiaria essendo l'Impresa Beneficiaria stata costituita a partire dal 1° gennaio 2019

6. **Settore di riferimento dell'Impresa Beneficiaria:**

Produzione primaria di prodotti agricoli

Pesca e acquacoltura

Altro

7. **Appartiene ad un gruppo:** Sì / No

¹ Bloccante se non in Italia.

² Rilevate per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile

³ A titolo esemplificativo, i dati certificati dal collegio sindacale o contenuti nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione dell'Impresa Beneficiaria.

⁴ Solo nel caso di Imprese Beneficarie caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019.

⁵ A titolo esemplificativo, i dati certificati dal collegio sindacale o contenuti nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione dell'Impresa Beneficiaria.

Capogruppo⁶: [Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale⁷]
 ENERGY PRODUCTION INDUSTRY COMPANY Srl
 Partita IVA: 10537581000

Paese Capogruppo: Italia

8. Indirizzo di posta elettronica certificata: epico@legalmail.it
9. Importo in linea capitale: € 6.250.000
10. Scopo: Investimenti, capitale circolante, costi del personale
11. Durata (incluso periodo di preammortamento): 5 anni

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali pubblicate da SACE S.p.A. sul proprio sito internet.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto Valerio Andreoli Bonazzi, titolare o Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara quanto segue:

- (i) l'Impresa Beneficiaria è un'impresa, diversa da banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, avente le caratteristiche indicate ai punti da 1 a 7 che precedono e non rientrante nella categoria di PMI (secondo la definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE);
- (ii) il Finanziamento avente le caratteristiche sopra indicate sarà destinato a:
- investimenti
 - capitale circolante
 - costi del personale
 - costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda

esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia (ad esclusione di acquisizioni di partecipazioni sociali)

- rimborso di costi già sostenuti successivamente al 9 aprile 2020 in relazione ad una delle finalità sopra indicate per un ammontare pari a € _____.
In tal caso, l'Impresa Beneficiaria riconosce e accetta che i proventi relativi al Finanziamento non potranno essere destinati al rimborso di debiti finanziari (ivi inclusi quelli derivanti da finanziamenti eventualmente ricevuti dai propri soci) nonché ad altri pagamenti verso i soci (anche in sede di liquidazione)
- rimborso di finanziamenti e/o emissioni obbligazionarie nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito⁸
- rimborso di finanziamenti già erogati e/o emissioni obbligazionarie già sottoscritte dal medesimo Sottoscrittore Originario e assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma

⁶ Controllante di ultimo livello anche estera.

⁷ Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all'estero.

⁸ Scopo ammesso a condizione che l'Emissione Obbligazionaria preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo dell'emissione obbligazionaria e/o del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della Garanzia SACE sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata dell'Emissione Obbligazionaria rispetto all'emissione obbligazionaria e/o al finanziamento oggetto di rinegoziazione.

100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662⁹

- rimborso di Emissioni Obbligazionarie di durata non superiore a 6 anni ai fini della sostituzione con una nuova Emissione Obbligazionaria avente durata fino a 8 anni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a-bis), del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23

e l'Impresa Beneficiaria si impegna a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

Qualora l'Emissione Obbligazionaria sia altresì destinata, in misura non superiore al 20 per cento dell'Importo dell'Emissione Obbligazionaria, al pagamento delle rate del finanziamento _____¹⁰ e/o all'adempimento delle obbligazioni di pagamento a titolo di rimborso totale o parziale dell'emissione obbligazionaria _____⁹, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, si attesta l'impossibilità oggettiva dell'Impresa Beneficiaria al rimborso delle suddette rate.

Qualora l'Emissione Obbligazionaria sia destinata al rimborso di finanziamenti e/o emissioni obbligazionarie nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito, l'Impresa Beneficiaria dichiara che l'Emissione Obbligazionaria prevede l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo dell'emissione obbligazionaria e/o del finanziamento oggetto di rinegoziazione e che il rilascio della Garanzia SACE è idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata dell'Emissione Obbligazionaria rispetto all'emissione obbligazionaria e/o al finanziamento oggetto di rinegoziazione.¹¹

Qualora l'Emissione Obbligazionaria sia destinata alla sostituzione di Emissioni Obbligazionarie di durata non superiore a 6 anni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a-bis), del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, l'Impresa Beneficiaria dichiara che l'Emissione Obbligazionaria oggetto di sostituzione è quella assistita dalla Garanzia SACE avente C.U.I. _____.

A tal fine, l'Impresa Beneficiaria si impegna a fornire a SACE, per il tramite del Rappresentante Comune, la documentazione che SACE riterrà idonea a comprovare il rispetto delle finalità sopra elencate;

- (iii) l'Impresa Beneficiaria ha sede in Italia, la propria attività è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da "COVID-19" o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima e prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- (iv) l'Impresa Beneficiaria non ha ricevuto finanziamenti di cui al Decreto, articolo 1, comma 3, del Decreto, assistiti da garanzie rilasciate ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (come successivamente modificata e integrata), esclusi i finanziamenti garantiti da SACE ai sensi di tale Comunicazione;

OPPURE

⁹ Scopo ammesso a condizione che l'Emissione Obbligazionaria preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo dell'emissione obbligazionaria e/o del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della Garanzia SACE sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata dell'Emissione Obbligazionaria rispetto all'emissione obbligazionaria e/o al finanziamento oggetto di rinegoziazione.

¹⁰ Da inserire i dati identificativi del finanziamento e/o dell'emissione obbligazionaria.

¹¹ Inserire solo in caso di Emissione Obbligazionaria destinata anche al rimborso di emissioni obbligazionarie e/o finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'Impresa Beneficiaria.

- l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto finanziamenti di cui al Decreto, articolo 1, comma 3, del Decreto, assistiti da garanzie rilasciate ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (come successivamente modificata e integrata), esclusi i finanziamenti garantiti da SACE ai sensi di tale Comunicazione, per un importo pari a € _____;¹²
- (v) l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per un importo massimo garantito alla data della presente pari a € _____;¹³

OPPURE

- l'Impresa Beneficiaria non ha ricevuto finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- (vi) l'Impresa Beneficiaria ha beneficiato di aiuti concessi ai sensi della sezione 3.1 ("*Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali*") della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (come successivamente modificata e integrata) per un ammontare pari a € _____;¹⁴

OPPURE

- l'Impresa Beneficiaria non ha beneficiato di aiuti concessi ai sensi della sezione 3.1 ("*Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali*") della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (come successivamente modificata e integrata);
- (vii) l'Impresa Beneficiaria non ha ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf");

OPPURE

- l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf") per un importo dovuto e non rimborsato, maggiorato degli interessi maturati fino alla data della presente richiesta, pari a € _____;
- (viii) l'Impresa Beneficiaria ha beneficiato di aiuti concessi, non in relazione all'Emissione Obbligazionaria, ai sensi della sezione 3.3 ("*Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti*") della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (come successivamente modificata e integrata) per un ammontare pari a € _____;

OPPURE

¹² Nel caso in cui l'Emissione Obbligazionaria sia destinata al rimborso di finanziamenti già erogati e/o emissioni obbligazionarie già sottoscritte dal medesimo Sottoscrittore Originario e assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'importo da dichiarare non deve tenere conto dell'ammontare di tale finanziamento e/o emissione obbligazionaria oggetto di rimborso.

¹³ Nel caso in cui l'Emissione Obbligazionaria sia destinata al rimborso di finanziamenti già erogati e/o emissioni obbligazionarie già sottoscritte dal medesimo Sottoscrittore Originario e assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'importo massimo garantito da dichiarare non deve tenere conto dell'ammontare di tale finanziamento e/o emissione obbligazionaria oggetto di rimborso.

¹⁴ Indicare l'importo dell'entità del beneficio (aiuto) concesso, calcolato sulla base dell'equivalente sovvenzione lordo, come determinato dalle Linee guida per l'applicazione del "*Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI*" (N 182/2010) notificato dal Ministero dello sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.

l'Impresa Beneficiaria non ha beneficiato di aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 (*"Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti"*) della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"* (come successivamente modificata e integrata);

- (ix) l'Impresa Beneficiaria è consapevole che la Garanzia SACE è rilasciata ai sensi della sezione 3.2 (*"Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti"*) della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"* (come successivamente modificata e integrata) ed è concessa in combinazione con gli *"Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali"* di cui alla sezione 3.1 della medesima Comunicazione relativamente ai premi di garanzia che l'Impresa Beneficiaria non è tenuta a versare e dichiara, pertanto, di impegnarsi a rispettare il limite di cumulo previsto nella predetta sezione 3.1;
- (x) l'Impresa Beneficiaria non ha subito provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d);
- (xi) l'Impresa Beneficiaria è a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale, primaria e secondaria, applicabile alla Garanzia SACE, ivi inclusa la qualificazione della garanzia statale quale intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive rientrante nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (*"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"*) e dei conseguenti impegni ed effetti in caso di revoca totale o parziale della stessa;
- (xii) l'Impresa Beneficiaria riconosce e accetta che SACE potrà esercitare controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco sino al dodicesimo mese successivo all'integrale estinzione dell'Emissione Obbligazionaria;
- (xiii) l'Impresa Beneficiaria acconsente alla pubblicazione ai fini della normativa sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) delle informazioni inerenti la Garanzia SACE (quali ad esempio nome dell'Impresa Beneficiaria, importo del Finanziamento, oggetto di garanzia e data di emissione);
- (xiv) l'Impresa Beneficiaria:

è un soggetto tenuto alla presentazione della documentazione antimafia;

OPPURE

è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011 in quanto:

è ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero società, impresa comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero concessionario di opere pubbliche, ovvero

è un soggetto, anche privato, il cui organo rappresentativo o quello avente funzioni di amministrazione e di controllo è sottoposto, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011;

OPPURE

è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia alla luce del principio di equipollenza tra documentazione antimafia e iscrizione nella White List sancito dall'articolo 1, comma 52-bis, della Legge n. 190/2012, dichiara di essere regolarmente iscritta alla White List presso la Prefettura di _____ in data _____;

(xv) l'Impresa Beneficiaria si impegna a rispettare le normative di volta in volta vigenti in materia di lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla corruzione;

(xvi) l'importo del Finanziamento non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

- a) il 25% del fatturato annuo dell'Impresa Beneficiaria relativo al 2019, come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultante dai dati certificati non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio;
- b) se l'Impresa Beneficiaria è caratterizzata da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, il 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;
- c) il doppio della spesa salariale annua dell'Impresa Beneficiaria (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'Impresa Beneficiaria ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;

OPPURE

- i. il doppio della spesa salariale annua dell'Impresa Beneficiaria (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'Impresa Beneficiaria ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, come risultante dai dati certificati non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio;

OPPURE

- ii. i costi salariali annui dell'Impresa Beneficiaria previsti per i primi due anni di attività essendo l'Impresa Beneficiaria stata costituita a partire dal 1° gennaio 2019;
- d) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei 12 (dodici) mesi successivi alla data della presente richiesta, che il titolare o rappresentante legale dell'Impresa Beneficiaria o altro soggetto munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiara essere pari a €6.250.000 _____;

(xvii) nel calcolo dell'importo del Finanziamento, l'Impresa Beneficiaria ha rispettato i seguenti criteri:

- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE o da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf"), gli importi dovuti e non

rimborsati, maggiorati degli interessi maturati fino alla data della presente richiesta, si cumulano;

- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato concessi in relazione ad altri finanziamenti ai sensi della sezione 3.3 (*"Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti"*) della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"* (come successivamente modificata e integrata), gli importi di detti finanziamenti si cumulano a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali definiti nella predetta comunicazione;

(xviii) l'Impresa Beneficiaria non rientrava, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014¹⁵ e dichiara che i dati sulla base dei quali ha effettuato la valutazione di cui al citato Regolamento sono i seguenti:

ebitda:	2018	€ (197.289)	2019	€ (210.303)
oneri finanziari:	2018	€ 12.025	2019	€ 17.035
debito:	2018	€ 7.339	2019	€ 1.921.319
patrimonio netto:	2018	€ 22.094.722	2019	€ 22.003.903
perdite:	2018	€ 129.403	2019	€ 90.819

l'Impresa Beneficiaria, alla data del 29 febbraio 2020 (a) era stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) aveva stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) aveva presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;¹⁶

OPPURE

l'Impresa Beneficiaria, alla data della presente (a) è stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) ha stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) ha presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;¹⁷

(xix) l'Impresa Beneficiaria non controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, e non è controllata direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali;¹⁸

¹⁵ Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui al punto 1) della lettera e) del comma 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi: (a) nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica; e (b) nel calcolo del debito, i debiti finanziari.

¹⁶ Flag da apporre in caso di ammissione al concordato preventivo, stipulazione di accordi di ristrutturazione o presentazione del piano di risanamento avvenuti anteriormente al 29 febbraio 2020.

¹⁷ Flag da apporre in caso di ammissione al concordato preventivo, stipulazione di accordi di ristrutturazione o presentazione del piano di risanamento avvenuti successivamente al 29 febbraio 2020.

¹⁸ Per Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni

- (xx) l'Impresa Beneficiaria è consapevole che, ad eccezione dell'eventuale quota dell'Emissione Obbligazionaria destinata al rimborso di emissioni obbligazionarie sottoscritte e/o di finanziamenti erogati dal medesimo Sottoscrittore Originario ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, il corrispettivo di sottoscrizione dell'Emissione Obbligazionaria sarà accreditato esclusivamente su un conto corrente dedicato e che l'operatività di tale conto è condizionata all'indicazione nella richiesta di utilizzo del codice unico identificativo dell'Emissione Obbligazionaria e della Garanzia SACE e della locuzione: "sostegno ai sensi del decreto legge numero 23 del 2020";
- (xxi) nei confronti del titolare o del Legale Rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non è intervenuta alcuna condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- (xxii) [l'impresa Beneficiaria conferma la veridicità e la completezza della dichiarazione contenuta *sub* Allegato B attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea]¹⁹
- OPPURE [l'impresa Beneficiaria conferma la veridicità e la completezza della dichiarazione contenuta *sub* Allegato B attestante che alla data della presente richiesta, (a) non presenta esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e (b) non presenta importi in arretrato²⁰;]²¹
- (xxiii) l'Impresa Beneficiaria prende atto e accetta che l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella presente richiesta potrà essere utilizzato da SACE per la trasmissione di comunicazioni relative alla Garanzia SACE e si impegna a comunicare tempestivamente a SACE, per il tramite del Soggetto Finanziatore, eventuali variazioni di tale indirizzo;
- (xxiv) l'Impresa Beneficiaria si impegna a corrispondere a SACE, anche ai fini dell'articolo 9, comma 5, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, un importo pari all'Equivalente Sovvenzione Lordo, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di SACE, nel caso di:
- I. violazione degli impegni previsti nel Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria in relazione all'utilizzo dei proventi dell'Emissione Obbligazionaria e al mantenimento in Italia della parte sostanziale della produzione, e/o
 - II. non veridicità delle dichiarazioni corrispondenti ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx), (xxi), (xxii) della presente richiesta;
- (xxv) l'Impresa Beneficiaria prende atto che potrà richiedere l'estensione della durata dell'Emissione Obbligazionaria e della Garanzia SACE, anche successivamente al rilascio della stessa, in conformità alla normativa applicabile e ai termini e condizioni previste dalle Condizioni Generali pubblicate da SACE S.p.A. sul proprio sito internet.

non cooperative ai fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea. La condizione di cui al paragrafo (xviii) non si applica se l'Impresa Beneficiaria dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. A tal fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

¹⁹ Dichiarazione da rendere solo nel caso di Emissioni Obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito.

²⁰ Solo nell'ipotesi in cui l'Impresa Beneficiaria alla data del 29 febbraio 2020 ovvero successivamente (a) era stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) aveva stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) aveva presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

²¹ Dichiarazione da rendere solo nel caso di Emissioni Obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito.

Il titolare o Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria sottoscrive la presente richiesta in doppio originale o, in alternativa, mediante firma digitale in caso di utilizzo di processi a distanza, e autorizza l'Arranger a fornire a SACE copia del presente documento secondo le modalità previste, dichiarando espressamente ed irrevocabilmente che tutte le informazioni, dichiarazioni ed attestazioni ed obblighi ivi indicati sono rilasciati anche a diretto beneficio di SACE, che pertanto potrà farvi pieno affidamento, ed obbligandosi altresì sin d'ora, (a) a rimborsare a SACE gli importi corrisposti all'Arranger e/o, a seconda del caso, al Rappresentante Comune in virtù della garanzia rilasciata e (b) a manlevare e tenere indenne SACE da ogni danno, spesa e onere che quest'ultima dovesse subire a causa dell'inesattezza o incompletezza di una o più delle dichiarazioni rese dalla stessa nella presente richiesta o della violazione degli obblighi assunti ai sensi del Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria.

Allega:

A - Autocertificazione Antimafia²²

[B – [Certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 l'Impresa Beneficiaria non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione Europea] / [Certificazione attestante che, alla data della presente richiesta, l'Impresa Beneficiaria non presenta esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e non presenta importi in arretrato]²³²⁴

ROMA 02/05/2022



[FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI]

²² L'Impresa Beneficiaria dovrà trasmettere l'autocertificazione antimafia solo se non è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia e potrà produrre tale autocertificazione avvalendosi a propria scelta del modello riportato *sub* Allegato A-1, da sottoscrivere a cura del titolare o legale rappresentante con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero del modello riportato *sub* Allegato A-2, da sottoscrivere a cura di ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

²³ Solo nell'ipotesi in cui l'Impresa Beneficiaria alla data del 29 febbraio 2020 (a) era stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) aveva stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) aveva presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

²⁴ Documentazione da produrre solo nel caso di Emissioni Obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito.

ALLEGATO D AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO
GARANZIA SACE

sace 

GARANZIA SACE
C.U.I n° 2020/2013/0R

Dati identificativi dell'Emissione Obbligazionaria garantita

1. Arranger: BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A. BREVITER BANCA FININT S.P.A.
2. Rappresentante Comune: Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.
3. Impresa Beneficiaria: Energy Production Industry Company S.r.l., 10537581000/10537581000
4. Capogruppo: Energy Production Industry Company S.r.l. , 10537581000
5. Importo in linea capitale: 6.250.000 euro
6. Tasso di interesse: 4.50
7. Durata: 60 mesi
8. Preammortamento: 12 mesi
9. Garanzie reali e personali: NO

Caratteristiche della Garanzia SACE

1. Percentuale Garantita: 80%
2. Importo Massimo Garantito: 5.688.244,88 euro
3. Equivalente Sovvenzione Lordo: 106.782,49 euro
4. Codice Identificativo Aiuto: 8874216

La Garanzia SACE è rilasciata in conformità alle Condizioni Generali, versione 20220101 MID TB V 4.0 , disponibili sul portale on-line Garanzia Italia, cui il Rappresentante Comune ha aderito mediante le modalità ivi indicate, e alle condizioni di seguito indicate.

1. GARANZIA SACE

- a) La Garanzia SACE è una garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato pagamento delle somme dovute ai sensi dei Titoli o del Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria per capitale, interessi e oneri accessori (le "**Obbligazioni Garantite**"), senza vincolo di solidarietà, nei limiti della Percentuale Garantita e fino all'Importo Massimo Garantito.
- b) SACE pagherà a prima richiesta del Rappresentante Comune, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 5 ("Richiesta di Escussione") delle Condizioni Generali e munita dei relativi allegati, gli importi indicati con rinuncia ai sensi dell'Articolo 1944, comma 2°, cod. civ. ad ogni obbligo di preventiva escussione dell'Impresa Beneficiaria stessa, fermo restando il diritto di sollevare eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti del Rappresentante Comune e/o, a seconda del caso, dell'Arranger agli impegni assunti ai sensi degli articoli 5.1 (Escussione della Garanzia SACE) e 8.1 (Impegni) da (i) a (vii) e (xii), delle Condizioni Generali, fermo comunque quanto previsto all'articolo 8.1 (Impegni) delle Condizioni Generali.
- c) Qualora il Rappresentante Comune, in nome e per conto di ciascun Obbligazionista, intenda esercitare il diritto di esigere il rimborso anticipato delle somme finanziate ai sensi del Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria, il pagamento ai sensi della Garanzia SACE resta operante in base alle scadenze originariamente previste, a meno che SACE non eserciti la facoltà di pagare anticipatamente gli importi.
- d) Il pagamento da parte di SACE avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Rappresentante Comune nella Richiesta di Escussione entro la successiva tra le seguenti date:
 - 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della Richiesta di Escussione, completa delle informazioni e degli allegati richiesti;
 - 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi dei Titoli o del Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria.
- e) L'efficacia della Garanzia SACE è sospensivamente condizionata (i) alla sottoscrizione per intero dell'Emissione Obbligazionaria, che dovrà essere comunicata a SACE e (ii) nel caso in cui l'Emissione Obbligazionaria sia destinata al rimborso di finanziamenti già erogati e/o emissioni obbligazionarie già sottoscritte dal medesimo Sottoscrittore Originario e assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'avvenuto rimborso di tale finanziamento e/o emissione obbligazionaria. Tali circostanze dovranno comunque verificarsi entro la data che cade 90 (novanta) giorni dopo il rilascio della presente Garanzia SACE.

Trascorso inutilmente tale termine la presente Garanzia SACE diverrà definitivamente inefficace.

- f) L'Importo Massimo Garantito si intenderà automaticamente ridotto (i) di un importo pari alla Percentuale Garantita delle Obbligazioni Garantite a valere sull'Importo dell'Emissione Obbligazionaria, di volta in volta rimborsate dall'Impresa Beneficiaria, o da terzi per conto dell'Impresa Beneficiaria, (ii) di un importo pari alla Percentuale Garantita delle somme incassate dall'Obbligazionista (anche per il tramite del Rappresentante Comune) in forza di garanzie personali e/o reali prestate in relazione ai Titoli o al Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria, e (iii) di un importo pari all'intero ammontare di quanto di volta in volta corrisposto da SACE all'Obbligazionista (anche per il tramite del Rappresentante Comune) ai sensi della Garanzia SACE.
- g) Senza pregiudizio per quanto previsto ai punti (a) e (e) che precedono, l'adempimento da parte di SACE delle obbligazioni derivanti a suo carico dalla Garanzia SACE non costituisce rinuncia ai diritti ed alle azioni da essa vantati nei confronti dell'Obbligazionista e del Rappresentante Comune ai sensi di legge e delle Condizioni Generali che, pertanto, potranno essere fatti valere da SACE stessa a tutti gli effetti
- h) La Garanzia SACE, in quanto intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive beneficiante della controgaranzia dello Stato italiano, rientra nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59").
- i) Qualora l'Emissione Obbligazionaria sia destinata alla sostituzione di Emissioni Obbligazionarie esistenti ai sensi dell'articolo 2.3 (Tipologia e scopo delle Emissioni Obbligazionarie) delle Condizioni Generali, la presente Garanzia SACE annulla e sostituisce la Garanzia SACE identificata nella relativa Richiesta di Garanzia SACE che, pertanto, cessa di produrre effetti giuridici a decorrere dalla data in cui la presente Garanzia SACE diviene efficace ai sensi del precedente punto (e).

2. PAGAMENTI IN FAVORE DI SACE

Ogni pagamento a SACE verrà effettuato sul conto corrente:

Banca Popolare di Sondrio (Agenzia n. 26 Tritone);

Swift code: POSOIT22;

IBAN: IT61 I 05696 03226 000019000X26;

Eventuali variazioni del conto corrente saranno comunicate da SACE.

3. CESSIONE

La cedibilità dei diritti derivanti dalla Garanzia SACE è espressamente esclusa, fatta eccezione (i) per le cessioni effettuate a seguito del trasferimento dei Titoli in favore dei successivi Obbligazionisti nonché (ii) per le cessioni o dazioni in pegno dei Titoli in favore di Banche Centrali, della Banca Europea per gli Investimenti e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

4. DURATA

- 4.1 La Garanzia SACE cesserà di avere efficacia alla data in cui il relativo Importo Massimo Garantito si riduca a zero ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 1 lettera (f) che precede
- 4.2 Alla data in cui l'efficacia della Garanzia SACE venga meno, SACE sarà liberata dagli obblighi da essa assunti.

5. REVIVISCENZA

SACE, nei limiti della Percentuale Garantita, si impegna a corrispondere all'Obbligazionista (anche per il tramite del Rappresentante Comune) anche le somme che da questo fossero incassate in pagamento delle Obbligazioni Garantite e successivamente restituite in conseguenza di azione dichiarativa di inefficacia o di azione revocatoria promosse ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni).

6. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni necessarie ai fini della presente Garanzia SACE dovranno effettuarsi con le forme e modalità previste nelle Condizioni Generali.

7. LEGGE E FORO COMPETENTE

La presente Garanzia SACE è regolata dalla legge italiana e sarà interpretata ai sensi della medesima legge.

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione della o comunque derivante dalla Garanzia SACE sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, ferme restando le competenze inderogabilmente stabilite dal Codice di Procedura Civile.

SACE S.p.A.
Chief Mid Market Officer



Simonetta Acri

ALLEGATO E AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO
FORM DICHIARAZIONE TRIMESTRALE

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.

(in qualità di Rappresentante Comune)

Via Vittorio Alfieri, 1

31015 Conegliano (TV)

PEC: secserv.signing@arubapec.it

Alla cortese attenzione di: Ufficio Bond and Loan Service

Oggetto: Dichiarazione Trimestrale

Spettabile Rappresentante Comune,

facciamo riferimento al prestito obbligazionario denominato «*Epico S.r.l. – 4,5% 2022 – 2026 Amortizing*» (ISIN IT0005495954), per un importo nominale complessivo di Euro 6.250.000,00 (sei milioni duecentocinquantamila /00) ed al relativo regolamento (il “**Regolamento del Prestito**”).

I termini indicati con lettera maiuscola hanno lo stesso significato attribuito ai corrispondenti termini nel Regolamento del Prestito.

Ai sensi dell’articolo 16 (*Impegni ai sensi della Garanzia SACE*), paragrafo (iii), del Regolamento del Prestito, con la presente Vi forniamo le informazioni necessarie e utili al fine della compilazione del *report* allegato sub Garanzia (CUI): [●]

- Codice ISIN dell’Emissione Obbligazionaria: IT0005495954 Quota Emissione Sottoscrittori Originari: [●]
- Conto Corrente Dedicato: [●]
- Data di Scadenza Finale: [●]
- Scopo prevalente dell’emissione: [●]
- Importo Valore Nominale in essere: [●]
- Eventuali variazioni nella documentazione KYC di cui l’Emittente abbia avuto evidenza: (SI/NO) [Nota: se risposta affermativa indicare quali]
- Eventi Rilevanti/Eventi Pregiudizievoli Significativi: (SI/NO) [Nota: se risposta affermativa indicare quali]
- Violazione impegno destinazione del finanziamento conformemente allo scopo previsto: (SI/NO) [Nota: se risposta affermativa indicare quali]
- Violazione Impegno su gestione livelli occupazionali: (SI/NO) [Nota: se risposta affermativa indicare quali]
- Violazione Impegno mantenimento in Italia della parte sostanziale della produzione: (SI/NO) [Nota: se risposta affermativa indicare quali]
- Attivazione rimedi previsti dal Regolamento del Prestito nel caso di violazione degli obblighi relativi allo Scopo/Dividendi - Azioni Proprie/Livelli occupazionali/ pagamento del premio SACE/Eventi KYC/Antimafia/Mantenimento in Italia della parte sostanziale della produzione: (SI/NO) [Nota: se risposta affermativa indicare quali]

- Numero rate insolute: [●]
- Numero giorni di insoluto: [●]
- Scadenza rata/e insoluta/e: [●]
- Importo capitale insoluto: [●]
- Importo insoluto per interessi: [●]
- Stato cliente come da ultimo comunicato da ciascun Obbligazionista (*Bonis/Bonis in watch list/Esposizione Scaduta e Deteriorata/Inadempienza probabile/Sofferenza*): [●]
- Dettaglio di ciascun pagamento effettuato dall'Emittente a valere sul Conto Corrente Dedicato rispetto alla prima data di utilizzo o, a secondo del caso, rispetto alla data del relativo report trimestrale: [*da soddisfarsi mediante allegazione di estratto conto relativo al trimestre rilevante*]

Riportiamo in allegato le seguenti evidenze relative alle informazioni sopra indicate:

[●].

Vi confermiamo inoltre che, alla data della presente non si è verificato alcuno degli Eventi Rilevanti di cui al Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Distinti saluti.

[*Luogo e data*]

Energy Production Industry Company S.r.l.
